



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.)

Sommario

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Ambito oggettivo d'applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Fondo per l'innovazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche</i>	<i>8</i>
<i>Art. 8 - Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) e collaboratori</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 - Liquidazione degli incentivi</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 - Disposizioni Finali. Entrata in vigore.</i>	<i>9</i>

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, e ss.mm. e ii e dall'art. 148 del CCNL 24.07.2017. In tale contesto il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna intende con il presente regolamento dare attuazione alle modalità ed ai criteri condivisi con le RSA dell'Ente in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici e agli amministrativi svolgenti le funzioni di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016;

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, del personale dipendente a tempo determinato e dipendente avventizio, tra i dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di verifica del livello di progettazione, di direzione dei lavori o dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, nonché ai loro collaboratori qualificati; sono altresì corrisposti ai soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e della predisposizione e controllo delle procedure per l'affidamento e al restante personale in qualità di altri collaboratori che a vario titolo partecipano alle attività inerenti i lavori e/o forniture e servizi. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- "Codice": il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- "Funzione tecnica": specialità professionale di appalto, ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo, per l'espletamento delle attività di cui all'art.1, del presente Regolamento;
- "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche": la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e dell'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;
- "Fondo per l'innovazione": la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai consorziati, alla formazione dei dipendenti;
- "Fondo per le funzioni tecniche": la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di cui all'art.1, comma 2 del presente Regolamento;
- "Responsabile Procedimento (R.U.P.)": il dipendente dell'Ente nominato dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- "il Verificatore" (solo per i lavori) si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio

e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;

- "il *Direttore dei Lavori*" si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- "il *Direttore dell'Esecuzione*" si identifica, di norma, tra i dipendenti del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- "il *Collaudatore*" è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del Collaudatore può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge;
- "il *Soggetto verificatore della conformità*" è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i dipendenti del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del verificatore in parola può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge.
- "i *Collaboratori con responsabilità diretta*" si identificano nel personale che ai fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente. Possono essere individuati nel responsabile dell'Ufficio Espropri, nel Capo Settore Ragioneria o altre figure che in conformità alle leggi, all'entità dei lavori, servizi e/o forniture debbano assumersi particolari responsabilità nel procedimento.
- "i *Collaboratori tecnici*" si identificano nel personale tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento e di sostegno alla progettazione, alla Direzione Lavori ed al Collaudo e, di norma, fanno parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
- "i *Collaboratori amministrativi*" si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento, ivi compresi i componenti della struttura per l'attività di gara, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica ed alla gestione delle risorse.
- "Altri *Collaboratori*" – dipendenti dell'Ente, che, a vario titolo, partecipano alle diverse attività inerenti i procedimenti riguardanti lavori e/o forniture e servizi.

Art. 3 - Ambito oggettivo d'applicazione

1. L'erogazione dell'incentivo spetta in caso di lavori e/o forniture e servizi finanziati con risorse economiche esterne anche parziali, siano esse pubbliche/o private. L'erogazione dell'incentivo non spetta in caso di interventi di manutenzione/ordinaria.

2. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

a) Erogazione ai soli dipendenti espletanti le attività inerenti lavori, servizi o forniture;

b) Ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al due per cento dell'importo a base di gara.

3. L'incentivo è destinato a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato ad esclusione del personale dirigente, del personale a tempo determinato e del personale avventizio.

4. Il personale dipendente a tempo indeterminato sarà suddiviso in sei gruppi, per le quali sarà applicato un differente coefficiente moltiplicatore su una quota base, calcolata di volta in volta a seconda degli importi a base d'asta e del numero di dipendenti in servizio alla data della liquidazione dell'incentivo.

I sei gruppi sono di seguito elencati:

- Gruppo 1 – Coefficiente moltiplicatore pari a 7: Responsabile Unico del Procedimento (a);
- Gruppo 2 – Coefficiente moltiplicatore pari a 5: Direttore dei Lavori (c), Direttore dell'Esecuzione (d);
- Gruppo 3 – Coefficiente moltiplicatore pari a 3,5: Verificatore (b), Collaudatore (e), Verificatore della Conformità (f);
- Gruppo 4 – Coefficiente moltiplicatore pari a 3: Collaboratori con Responsabilità Diretta (g);
- Gruppo 5 – Coefficiente moltiplicatore pari a 2: Collaboratori tecnici (h), Collaboratori Amministrativi (i);
- Gruppo 6 – Coefficiente moltiplicatore pari a 0,5: Altri dipendenti (l);

La quota base sarà calcolata con la seguente formula: $(x/((7xa)+(5xb)+(3,5xc)+(3xd)+(2xe)+(0,5xf)))$, dove x è il valore del fondo da ripartire, pari a sua volta all'80% del fondo complessivo, (a) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 1, (b) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 2, (c) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 3, (d) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 4, (e) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 5 e (f) è il numero di dipendenti appartenenti al Gruppo 6.

Segue esempio pratico di liquidazione per un'opera pubblica con lavori a base d'asta pari ad € 1.000.000,00 ed un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 18:

Importo a base d'asta	1.000.000,00	fondo incentivante	2,0%	20.000,00		
suddiviso in:						
fondo per l'innovazione			20,0%	4.000,00		
fondo funzioni tecniche			80,0%	16.000,00		
Fondo da ripartire per le funzioni tecniche				16.000,00		
Quota base $(x/((7xa)+(5xb)+(3,5xc)+(3xd)+(2xe)+(0,5xf)))$				470,59		
Ripartizione						
Gruppo	coef/multipl.	importo totale	importo unitario	Dip/figure	Figure	
1	7	3.294,12	3.294,12	a	1	a) Responsabile del Procedimento
2	5	2.352,94	2.352,94	b	1	c) Direttore dei lavori
3	3,5	3.294,12	1.647,06	c	2	b) Verificatore e) Collaudatore
4	3	2.823,53	1.411,76	d	2	g) Collab. con Respons. Diretta
5	2	1.882,35	941,18	e	2	h) Collab. Tecnici i) Collab. Ammin.
6	0,5	2.352,94	235,29	f	10	l) Altri Dipend.
		16.000,00			18	

L'esempio pratico proposto è valido anche per servizi e forniture.

5. L'importo a base d'asta potrà essere rimodulato, sempre al lordo dei ribassi d'asta, nel caso di approvazioni di perizie suppletive e di variante e/o di Conto Finale in esubero rispetto al valore delle/opere riportato nel Progetto Esecutivo. Nel caso di più appalti di lavori ricompresi all'interno di un singolo progetto, il calcolo dell'importo a base d'asta va eseguito sommando algebricamente il valore di ogni affidamento come sopra inteso.

Art. 4 - Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

1. L'incentivo di cui all'art.113 del Codice è costituito da una somma massima pari al 2%, dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale/o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

a) Lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000 per lavori, € 221.000 per servizi e forniture, € 750.000 per appalti di servizi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n°56/2017):

- Fondo incentivante: 2,00%;
- Risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0,40%;
- Risorse/omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,60%.

b) Lavoro, servizio, fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria:

- Fondo incentivante: 1,95%;
- Risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0,40%;
- Risorse/omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 0,60%.

2. L'entità del Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche per servizi e forniture, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 50% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.

3. L'impegno di spesa delle somme destinate al Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche è sempre successivo alla formazione dello stesso.

4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto del lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione è pari al 20% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche.

2. Il Fondo per l'innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate ai commi 7 dell'art. 6 e comma 4 e 5 dell'art. 7.

3. Le somme che costituiscono il Fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa dopo che l'eventuale Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte

del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai consorziati. Annualmente è pubblicata sul sito web istituzionale la quantificazione del fondo, nonché un consuntivo delle somme spese, indicandone il tipo di utilizzo.

4. Il fondo per l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei può essere destinato:

- a) all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- c) la formazione professionale dei dipendenti consortili.

Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è pari al 80% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche.

2. Alle somme di cui al precedente comma 1, si applicano le riduzioni di cui all'art.4, comma 3, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice (ad esclusione della fattispecie di cui al comma 10). La penalità per incremento dei costi legata ad eventuali riserve dell'Ente riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP, alla sua struttura di supporto ed al verificatore.

4. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'appalto fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 2%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni legittime e a quant'altro non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere in sicurezza e per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice (ad esclusione della fattispecie di cui al comma 10). La penalità applicata sul rispetto dei tempi legata ad eventuali riserve dell'Ente riferite a carenze progettuali sarà limitata al RUP e alla sua struttura di supporto ed al verificatore.

5. Le somme destinate al Fondo per le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del Quadro Economico del relativo progetto. Dette somme devono essere previste sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in contabilità

deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del Quadro Economico.

6. Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota d'oneri riflessi a carico del Consorzio.

7. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.

Art. 7 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione dei seguenti incarichi:

- a) il Responsabile del Procedimento il dipendente dell'Ente nominato dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- b) il Verificatore (solo per i lavori) si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- c) il Direttore dei Lavori si identifica, di norma, tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- d) il Direttore dell'Esecuzione si identifica, di norma, tra i dipendenti del Consorzio e deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto;
- e) il Collaudatore è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del Collaudatore può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge;
- f) il Soggetto verificatore della conformità è nominato, quando ciò risulta necessario in conformità alle disposizioni di legge ed all'entità e tipologia dei lavori, di norma tra i dipendenti del Consorzio; deve possedere gli specifici requisiti professionali richiesti in relazione alla particolare tipologia dell'incarico che deve essere assolto. La figura del verificatore in parola può coincidere con quella di Direttore Lavori e di altre figure facenti parte del nucleo di progettazione nei limiti previsti dalla legge.
- g) i Collaboratori con responsabilità diretta si identificano nel personale che fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente. Possono essere individuati nel responsabile dell'Ufficio Espropri, nel Capo Settore Ragioneria o altre figure che in conformità alle leggi, all'entità dei lavori, servizi e/o forniture debbano assumersi particolari responsabilità nel procedimento.
- h) i Collaboratori tecnici si identificano nel personale tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento e di sostegno alla progettazione, alla Direzione Lavori ed al Collaudo e, di norma, fanno

parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;

- i) *i Collaboratori amministrativi* si identificano nel personale amministrativo di supporto al Responsabile del Procedimento, ivi compresi i componenti della struttura per l'attività di gara.
- j) *Altri dipendenti* si identificano nel restante personale amministrativo e tecnico che a vario titolo partecipano alle attività inerenti lavori, servizi e forniture.

2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
3. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata, la stessa rappresenterà un'economia ed andrà ad incrementare il "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" di cui al precedente art. 4.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui i R.U.P. rilevino delle negligenze/o delle lacune nello svolgimento dell'attività affidata al singolo dipendente, provvedono ad abbattere il compenso dell'incentivante previsto.

Art. 8 - Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) e collaboratori

Fermi restando i compiti previsti dalla Legge, il R.U.P, previa consultazione dei Dirigenti di Area, propone al Direttore Generale la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 9, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

Art. 9 - Liquidazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento su proposta del R.U.P. ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente art. 8, all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture.

Art. 10 - Disposizioni Finali. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento si applica agli interventi per cui il bando o l'avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Per tutti i lavori la cui procedura di affidamento sia stata espletata con riferimento alle normative precedentemente vigenti rimane valido il precedente regolamento consortile approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n°9 del 2 agosto 2013.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto del Consorzio, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi,

unioni, privati o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

4. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. _____ del _____ e successiva esecutività della stessa delibera. Dalla sua entrata in vigore sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.